CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 aprile 2013
(OR. en)

6970/13

Fascicolo interistituzionale: 2013/0061 (NLE)

EEE 13
AGRI 136

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare,
a nome dell'Unione europea, nel comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

[1] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo[1] ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II.

(3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

(4) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale[2].

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale[3], è integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per l'Islanda e la Norvegia.

---

1 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
2 GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.
3 GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

(6) Questi adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento (UE) n. 788/2012. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

(8) La posizione dell'Unione nel comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. .../2013

del

che modifica l'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale[1].

[1] GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

(2) Il regolamento (UE) n. 788/2012 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione[1], che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo accordo.

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[1] GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 68 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione) è soppresso.

2. Dopo il punto 71 (Regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione) è inserito il seguente:

'72. **32012 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"Nel 2013, nel 2014 e nel 2015 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2012."

b) Nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

"

IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)

"'.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 788/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE[*].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

---

[*] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]